



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

LA SPEZIA

ORDINANZA N.189/2026

Rilievo geofisico dal 10 luglio al 30 agosto 2026.

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo della Spezia:

- VISTA

l'istanza in data 29.06.2026 e le sue successive integrazioni, da parte della società «Geoscape Società cooperativa», tesa a ottenere l'autorizzazione all'effettuazione di un rilievo geofisico per finalità scientifiche nello specchio acqueo antistante il Comune di Monterosso al Mare (SP);
- VISTO

l'Ordinanza n. 44 in data 18 giugno 2026 emanata dal Comune di Monterosso al Mare (SP);
- VISTO

il nulla osta del Parco Nazionale delle Cinque Terre emanato in data 28 giugno 2026;
- VISTO

il Decreto 5 Marzo 2024 - Linee guida operative cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali;
- CONSIDERATA

la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e di regolamentare la navigazione ed il traffico nello specchio acqueo interessato dalle operazioni sopra citate;
- VISTI

gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del Regolamento di esecuzione (partemarittima)

RENDENOTO

che dal giorno 10 luglio al 30 agosto 2026 dalle ore 06.00 alle ore 08.00 e dalle ore 20.00 alle ore 21.00 (ZONA A) e dalle ore 06.00 alle 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (ZONA B), nelle zone di mare di seguito individuate, come meglio indicate nello stralcio planimetrico allegato, la società “Geoscape Società cooperativa”, effettuerà - tramite operatori subacquei scientifici - un rilievo geofisico nello specchio acqueo antistante il Comune di Monterosso al Mare (SP),

COORDINATE AREA UNITA			
A. 44°08'42.85"N	009°38'48.55"E	B. 44°08'43.86"N	009°39'26.55"E
C. 44°08'09.36"N	009°39'25.39"E	D. 44°08'09.78"N	009°38'52.99"E

e pertanto



ORDINA

Articolo 1

Nel periodo di tempo sopraindicato e nella zona interessata dalle operazioni in parola sono interdette la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale estranea ai lavori in questione, la pesca, la balneazione, nonché ogni altra attività di superficie o subacquea, comunque connessa con l'uso del mare. È fatto obbligo alle navi e ai natanti in transito di tenersi a una distanza di **100 metri** dai segnali di posizionamento dei subacquei, procedendo con la massima cautela e prestando particolare attenzione.

I divieti e le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano alle unità della Guardia Costiera, dei VV.F. e di soccorso, in ragione dei rispettivi uffici.

Articolo 2

La "Geoscape Società cooperativa", il responsabile delle attività subacquee, i comandanti dei mezzi nautici ed il personale impegnato nell'attività in parola devono attenersi alle sotto elencate prescrizioni:

- attenersi a tutte le disposizioni previste dal Decreto 5 Marzo 2024 - Linee guida operative cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali;
- comunicare sul canale 74 VHF alla Sala Operativa della Capitaneria di porto della Spezia, l'inizio e la fine delle operazioni di cui trattasi e il contatto del responsabile delle attività;
- essere in possesso delle abilitazioni subacquee e delle polizze assicurative in corso di validità e utilizzare la prevista segnalazione;
- istituire un servizio di vigilanza con idonei mezzi nautici al fine di garantire, tra l'altro, che le zone interessate dall'attività in parola siano sgombre da unità in transito;
- garantire l'incolumità degli operatori subacquei in immersione;
- predisporre un'idonea assistenza atta a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza sanitaria;
- svolgere le operazioni utilizzando tecniche che limitino la torbidità delle acque e la sospensione del materiale;
- adottare idonee misure al fine di evitare sversamenti in mare di reflui o altre sostanze inquinanti liquide e solide;
- sospendere le attività qualora il mutamento delle condizioni meteomarine rendesse ragionevolmente consigliabile tale decisione;
- assicurare una pronta ed immediata reperibilità telefonica in qualsiasi emergenza riconducibile all'attività in parola;
- sospendere le operazioni, con obbligo di informare tempestivamente la Capitaneria di porto, nel caso in cui venissero rinvenuti oggetti di sospetta natura bellica;
- i comandanti e/o conduttori delle unità impiegate, dovranno prestare la massima attenzione, adottando ogni regola marinaresca finalizzata a garantire la sicurezza della navigazione, in funzione delle condizioni meteomarine, tenuto conto delle dimensioni e del pescaggio dei mezzi navali impiegati, che, in corrispondenza dei costoni rocciosi a picco sul mare sono comunque obbligati a rispettare la distanza minima dalla costa di 30 metri come da Ordinanza n. 72/2021 e ss.mm.ii.
- divieto di qualsivoglia attività subacquea e di superficie connessa agli usi del mare, il transito di persone entro la fascia minima di 30 (trenta) metri dal piede del costone, se direttamente a picco sul mare o dal bagnasciuga in caso di coste rocciose non



direttamente a picco sul mare ed è, altresì, vietato l'ingresso alle grotte marine ai sensi dell'Ordinanza n. 70/2021 e ss.mm.ii.;

- attenersi a tutte le eventuali ulteriori disposizioni che potranno essere impartite dall'Autorità marittima.

La presente non esime gli utilizzatori dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi, o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività in parola.

Articolo 3

L'Autorità Marittima è manlevata da ogni responsabilità per danni comunque connessi allo svolgimento delle attività in parola, anche se non derivanti dall'inosservanza della presente Ordinanza.

Articolo 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori delle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente.

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto della Spezia, inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [Elenco ordinanze - Guardia Costiera](#) ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 – e consultabile tramite *QR Code* a piè di pagina, nonché opportuna diffusione per mezzo dei locali organi di informazione.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Alessio MORELLI
Firmato Digitalmente da / Signed by:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
ALESSIO MORELLI
In Data/On Date:
mercoledì 8 luglio 2026 10:53:01





Figura 1 Area di indagine

